

# *COMUNE DI CORROPOLI*

PROVINCIA DI TERAMO



## REGOLAMENTO COMUNALE

---

*PER LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA SUL  
TERRITORIO COMUNALE*

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 29 DEL 30/7/2015

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

### **CAPO II**

#### **SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO**

Art. 4 - Titolare del trattamento

Art. 5 - Responsabile

Art. 6 - Incaricati

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

##### **Sezione I**

##### **RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 9 - Obblighi degli operatori

Art. 10 - Informativa

##### **Sezione II**

##### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Art. 11 - Diritti dell'interessato

Art. 12 - Esercizio dei diritti

Art. 13 - Riscontro all'interessato

### **Sezione III**

#### **SICUREZZA, CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

Art. 14 - Misure di sicurezza

Art. 15 - Cessazione del trattamento

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento

### **Sezione IV**

#### **COMUNICAZIONE DEI DATI**

Art. 17 - Comunicazione

### **CAPO IV**

#### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Art. 18 - Forme di tutela

### **CAPO V**

#### **NORME FINALI**

Art. 19 - Provvedimenti attuativi

Art. 20 - Entrata in vigore

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Corropoli.
2. Per tutto quanto non è disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.

#### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso dei dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Corropoli, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal

medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per "**interessato**", la persona fisica; la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal titolare, dal responsabile, dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

n) per "**dati sensibili**" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

### **Art. 3 - Finalità**

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Corropoli, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di

necessità.

Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana";
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree, tutelando in tal modo coloro che più necessitano attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

## **CAPO II**

### **SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO**

#### **Art. 4 - Titolare del trattamento**

1. Il Comune di Corropoli è il titolare del trattamento dei dati personali ed esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Comune di Corropoli, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, si obbliga a conformare il trattamento al D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e al provvedimento del Garante della Privacy del 8/04/2010 nell'uso del sistema di videosorveglianza.

#### **Art. 5 - Responsabile**

1. Il responsabile del trattamento dei dati personali è designato dal Sindaco, individuato nella figura del comandante del corpo dei vigili urbani del comune di Corropoli essendo ritenuto

soggetto che per esperienza, capacità e affidabilità fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

4. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso alla sala di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.

#### **Art. 6 - Incaricati**

1. Il responsabile, designa per iscritto gli incaricati del trattamento dei dati.

2. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del responsabile.

3. Tra gli incaricati, verranno designati i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa.

#### **Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo**

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito al Sindaco o suo delegato, al responsabile ed agli incaricati.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal titolare; l'autorizzazione deve contenere i motivi dell'accesso e il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

3. Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso.

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

##### **Sezione I**

##### **RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

##### **Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con le predette finalità;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto.

2. I dati personali sono acquisiti attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale, in corrispondenza dei siti individuati con apposita deliberazione della Giunta comunale;

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti nella sala di controllo presso il Municipio. In questa sede le immagini saranno registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, presso la sala di controllo, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, qualora intervenga una specifica richiesta in tal senso dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.



### **Art. 9 - Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici.

2. L'utilizzo del brandeggio da parte del titolare, responsabile e/o incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Art. 10 - Informativa**

1. Il Comune di Corropoli, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13, D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, per informare gli interessati che le aree sono videosorvegliate.

2. Il responsabile del trattamento rende nota l'attivazione del sistema di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione del trattamento, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

### **Sezione II**

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **Art. 11 - Diritti dell'interessato**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile.

3. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

#### **Art. 12 - Esercizio dei diritti**

1. I diritti di cui all'art. 11 sono esercitati con richiesta rivolta al titolare o al responsabile, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo precedente l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

3. I dati personali concernenti persone decedute possono essere comunicati ai familiari per ragioni meritevoli di tutela.

4. L'identità dell'interessato è verificata mediante allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato allega copia della delega e del documento di riconoscimento proprio e dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti.

#### **Art. 13 - Riscontro all'interessato**

1. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo

o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

2. Il riscontro all'interessato comprende i dati personali che riguardano l'interessato.

3. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

4. Quando a seguito della richiesta non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico e comunque non eccedente l'importo determinato dal Garante.

5. Il contributo di cui al comma 4 è corrisposto mediante versamento presso la tesoreria dell'Ente, all'atto della ricezione del riscontro.

### **Sezione III**

## **SICUREZZA, CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

### **E RISARCIMENTO DEI DANNI**

#### **Art. 14 - Misure di sicurezza**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. La sala di controllo è ubicata nella sede comunale sita in piazza Piedicorte, all'interno dell'Ufficio del Comandante della Polizia Municipale, non accessibile al pubblico ma solo ad autorizzati.

#### **Art. 15 - Cessazione del trattamento**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento i dati sono:

a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

## **Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento**

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

### **Sezione IV**

## **COMUNICAZIONE DEI DATI**

### **Art. 17 - Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Corropoli a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di Polizia, dall'Autorità giudiziaria, da Organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### **CAPO IV**

## **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **Art. 18 - Forme di tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, è il responsabile del trattamento dei dati personali.

### **CAPO V**

## **NORME FINALI**

### **Art. 19 - Provvedimenti attuativi**

Compete alla Giunta comunale l'adozione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare l'individuazione dei siti, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

### **Art. 20 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo Pretorio.